

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 7 del 22 febbraio 2018

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta ALBIERO SRL con sede legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35 Campiglia dei Berici (VI).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta ALBIERO SRL con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 59567 del 15/02/2018) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Distretto di Vicenza del 14/02/2018 (ns. prot. n. 59567 del 15/02/2018).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta ALBIERO SRL P. I.V.A. n. 02331070249 con sede legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35 - Campiglia dei Berici (VI) intesa ad ottenere il riconoscimento condizionato come impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 59567 del 15/02/2018);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Distretto di Vicenza a seguito del sopralluogo effettuato in data 14/02/2018 (ns. prot. n. 59567 del 15/02/2018) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l'istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Campiglia dei Berici (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:

- marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01152028594062 del 12/01/2018;
- marca da €16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01152028594051 del 12/01/2018,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi

del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14"

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta ALBIERO SRL P. I.V.A. n. 02331070249 con sede legale ed operativa site in Via Donanzola n. 35 - Campiglia dei Berici (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento **ABP4830PETPR3** (sottoprodotti greggi di origine animale);
3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per territorio, entro il **23/05/2018**, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
4. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
 - ◆ marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01152028594062 del 12/01/2018;
 - ◆ marca da €16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01152028594051 del 12/01/2018,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese